



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Può l'erede recuperare la quota di eredità che gli spetta?

Autore: Angelo Forte | 30/04/2017



*Una guida per analizzare le modalità con le quali l'erede può ottenere la quota ereditaria che per legge gli spetta se questa sia lesa nel testamento.*

**Può l'erede recuperare la quota di eredità che gli spetta?** A questa domanda si deve rispondere in senso positivo: la legge **[1]** consente, con la cosiddetta azione di riduzione, di ridurre le disposizioni contenute nel testamento che eccedano la quota di cui il defunto poteva liberamente disporre e nei limiti della quota medesima.

Per meglio comprendere il senso e la portata dell'azione di riduzione, occorre premettere che la legge **[2]** individua alcuni soggetti a cui assegna una quota di **eredità** (la cosiddetta "legittima") che il testatore (cioè colui il quale fa testamento) non può ledere.

Le persone a favore delle quali la legge riconosce la quota di legittima sono:

- il coniuge superstite;
- i figli legittimi (compresi i legittimati e gli adottivi) e i loro discendenti (nel caso in cui il loro genitore sia morto prima di poter accettare l'**eredità** o sia indegno di succedere o sia assente o abbia perso il diritto di accettare l'**eredità** per prescrizione o decadenza o nel caso di rinuncia all'**eredità**);
- i figli naturali (o i loro discendenti);
- gli ascendenti legittimi (cioè i genitori o i nonni del testatore), solo se mancano figli e discendenti.

Perciò se ci si chiede se **l'erede può recuperare la quota di eredità che gli spetta** (nel caso in cui essa sia lesa dalle disposizioni contenute nel testamento) è chiaro che la risposta positiva che abbiamo dato riguarda soltanto i soggetti appena indicati (definiti dalla legge eredi legittimari).

Solo, quindi, **l'erede legittimario è l'erede che può recuperare la quota di eredità che gli spetta** utilizzando il rimedio dell'azione di riduzione.

Le quote di **eredità** che la legge **[3]** riserva ai legittimari sono le seguenti:

- se il defunto lascia un solo figlio (in assenza di coniuge superstite), al figlio spetterà metà dell'**eredità**;
- se il defunto lascia un solo figlio ed il coniuge, a ciascuno (sia al figlio che al coniuge) spetterà un terzo dell'**eredità**;
- se il defunto lascia due o più figli (in assenza di coniuge superstite), ad essi spetteranno due terzi dell'**eredità** da dividersi in parti uguali;
- se il defunto lascia due o più figli ed il coniuge, al coniuge spetterà un quarto dell'**eredità** ed ai figli metà dell'**eredità** da dividersi in parti uguali;
- se il defunto lascia il coniuge superstite (in assenza di figli), al coniuge

spetterà metà dell'**eredità**;

- se il defunto non lascia figli e vi fossero sia ascendenti che coniuge superstite, al coniuge spetterà metà dell'**eredità** e agli ascendenti un quarto di **eredità**;
- se il defunto non lascia né figli, né coniuge, agli eventuali ascendenti spetta un terzo dell'**eredità**.

Per quanto concerne la successione degli ascendenti legittimari deve essere precisato che la legge **[4]** stabilisce che la quota ad essi riservata va attribuita metà agli ascendenti della linea paterna e metà agli ascendenti della linea materna; se, però, gli ascendenti non sono di eguale grado, l'**eredità** è devoluta solo all'ascendente di grado più vicino.

Ciò vuol dire che se il defunto lascia ad esempio suo padre e suo nonno (in assenza di propri figli), la quota che la legge assegna agli ascendenti spetterà solo al padre del defunto.

Descritte le quote di legittima che per legge sono attribuite agli eredi legittimari, è chiaro che il testatore è libero di destinare in testamento solo le quote che eccedono le quote di legittima: se, invece, le disposizioni contenute nel testamento dovessero ledere le quote di legittima, attribuendo agli eredi legittimari una quota inferiore rispetto a quella prevista dalla legge o addirittura escludendoli del tutto dalla successione, **l'erede potrà recuperare la quota di eredità che gli spetta** chiedendo in giudizio (e lo stesso potrà fare l'**erede** o l'avente causa dell'**erede** legittimario leso) la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della propria quota.

L'azione di riduzione deve essere proposta entro dieci anni dall'apertura della successione (cioè dalla morte del defunto) e deve essere preceduta dal tentativo di mediazione (obbligatorio prima di intraprendere una causa in materia successoria): essa consentirà a chi l'avrà iniziata di ottenere la reintegrazione della propria quota di legittima riducendo le disposizioni testamentarie (e anche eventuali donazioni fatte in vita dal defunto) che superino la quota di cui il testatore poteva liberamente disporre.

Aggiungiamo infine che:

- l'**erede** legittimario può anche rinunciare all'azione di riduzione e può anche farlo in modo tacito a condizione che ciò avvenga in modo inequivoco e concludente **[5]**;
- nel giudizio di riduzione iniziato da un **erede** legittimario non è necessario chiamare in causa tutti gli altri eredi legittimari, essendo sufficiente che sia presente la persona che ha beneficiato della disposizione testamentaria che si ritiene lesiva **[6]**.

### **Note**

**[1]** Art. 554 cod. civ. **[2]** Art. 536 cod. civ. **[3]** Artt. 537, 538, 540, 542, 544 cod. civ. **[4]** Art. 569 cod. civ. **[5]** Cass. civ., sent. n. 20143 del 2013. **[6]** Cass. civ., sent. n. 27414 del 2005.